

**“VINCOLO” DEL PRECEDENTE
E RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE: BREVI NOTE***

di Dario Simeoli**
(24 giugno 2016)

1. L'analisi dei meccanismi di legittimazione e formazione del “*diritto giurisprudenziale*” dei supremi consessi (l'autorità cioè di stabilire precedenti vincolanti) in relazione all'istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE (art. 267 del TFUE) costituisce un tema di grande attualità e interesse – soprattutto per il Consiglio di Stato, stante il costante coinvolgimento del diritto europeo nelle controversie decise dal giudice amministrativo – sul quale si è recentemente pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Grande Sezione), con la sentenza 5 aprile 2016, C-689/13.

Il punto dibattuto attiene al preteso ridimensionamento dell'effetto di vincolo della pronuncia della corte suprema nazionale allorquando si prospetti una violazione del diritto europeo. Sullo sfondo si stagliano irrisolte questioni di ordine generale: il controverso rapporto tra il primato del diritto europeo e il principio di riserva alle legislazioni nazionali della disciplina del processo (sia pure con i limiti imposti dal rispetto dei principi di equivalenza ed effettività della tutela: sentenza *Santex*, 27 febbraio 2005, C-327/00); l'incerto connotato «casistico» dell'obbligo di rinvio pregiudiziale da parte dei giudici interni di ultima istanza (ai quali pure è riconosciuta la possibilità di operare un “filtro”: sentenza *Cilfit*, 6 ottobre 1982, C-283/81).

2. Il *casus belli* è offerto dall'ordinanza 17 ottobre 2013, n. 848, con la quale il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha promosso, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, un duplice ordine di questioni pregiudiziali sull'interpretazione del diritto dell'Unione europea.

Sul versante sostanziale, ha posto alla Corte di giustizia europea il quesito se i principi dichiarati con la sentenza 4 luglio 2013, in C-100/2012 “*Fastweb*” con riferimento alla specifica ipotesi oggetto di quel rinvio pregiudiziale in cui due soltanto erano le imprese partecipanti a una procedura di affidamento di appalti pubblici, siano applicabili anche nel caso in cui le imprese partecipanti alla procedura di gara, sebbene ammesse in numero maggiore di due, siano state tutte escluse dalla stazione appaltante, senza che risulti l'intervenuta impugnazione di detta esclusione da parte di imprese diverse da quelle coinvolte nel presente giudizio, di modo che la controversia risulta “di fatto” circoscritta soltanto a due imprese.

Di seguito, posti in rilievo i contrasti esistenti fra la citata sentenza “*Fastweb*” e la sentenza 7 aprile 2011 n. 4 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ha chiesto se l'articolo 267 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione di diritto nazionale (l'art. 99, comma 3, c.p.a.) nei limiti in cui quest'ultima sia interpretata nel senso che, relativamente a una questione vertente sull'interpretazione o della validità del diritto dell'Unione, una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza, qualora non

* Scritto sottoposto a *referee*.

condivida l'orientamento definito da una decisione dell'Adunanza Plenaria, sia tenuta a rinviare la questione all'Adunanza Plenaria e non possa pertanto adire la Corte ai fini di una pronuncia in via pregiudiziale.

Nell'ipotesi in cui la risposta alla precedente domanda fosse nel senso di riconoscere a ogni Sezione e Collegio del Consiglio di Stato il potere/dovere di sollevare direttamente questioni pregiudiziali davanti alla CGUE, il giudice del rinvio ha chiesto altresì «se ogni Sezione e ogni Collegio del Consiglio di Stato, quali giudici comuni di ultima istanza del diritto dell'Unione europea possano o debbano dare immediata applicazione alla corretta interpretazione del diritto dell'Unione europea per come interpretato dalla CGUE o se, invece, anche in tali casi siano tenuti a rimettere, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso all'Adunanza plenaria, con l'effetto di demandare all'esclusiva valutazione di quest'ultima, e alla sua discrezionalità giurisdizionale, l'applicazione del diritto dell'Unione europea, già vincolativamente dichiarato dalla CGUE».

Va osservato che la sezione quinta del Consiglio di Stato (con sentenza non definitiva/ordinanza 17 marzo 2016 n. 1090) ha rimesso, «per ragioni di opportunità», all'esame dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato analoga questione processuale.

Le osservazioni che seguono si soffermeranno sulla sola domanda di pronuncia pregiudiziale dell'articolo 267 TFUE, tralasciando la questione (pure assai rilevante) vertente sull'interpretazione dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 [la cui soluzione, del resto, non ha influito sull'esito concreto della lite pendente davanti al giudice *a quo*, dal momento che l'Adunanza plenaria 25 febbraio 2014, n. 9, era già intervenuta, nelle more dell'espletamento dell'incidente di pregiudizialità comunitaria, ad "adeguare" l'impianto sistematico ed operativo definito dalla Plenaria n. 4 del 2011 ai dettami della sentenza "*Fastweb*"].

3. In via preliminare, appare utile una breve digressione sulla disciplina processuale oggetto del rinvio pregiudiziale, di cui al comma 3 dell'art. 99, c.p.a. Tale disposizione è del tutto sovrapponibile a quelle parimenti di recente introduzione, volte a potenziare il ruolo nomofilattico dei vertici della magistratura ordinaria (art 374 c.p.c., introdotto dall'art. 8 d.lgs. n. 40/2006), e contabile (art. 1, comma 7, d.l. n. 453/1993, conv. con mod. in l. n. 19/1994, come integrato dall'art. 42 l. n. 69/2009). Da tali previsioni normative discende un vincolo procedurale che obbliga le sezioni semplici delle Corti Superiori ad applicare, ai fini del decidere, i principi di diritto enunciati rispettivamente dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, fatta salva la facoltà di rimettere le questioni agli stessi organi di vertice quando le sezioni semplici intendano sollecitare un nuovo corso interpretativo (in dottrina, per approfondimenti si rinvia a E. FOLLIERI, *L'adunanza plenaria del Consiglio di Stato*, in *I principi vincolanti dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato sul Codice del processo amministrativo 2010-2015*, a cura di E. FOLLIERI e A. BARONE, p. 25 ss.).

Il "correttivo" introdotto, per cui, in presenza o in previsione di contrasti decisionali, una sezione a composizione allargata, è chiamata a risolvere il conflitto (non più, come per il passato, semplicemente fissando l'interpretazione destina ad avere un valore

“persuasivo ed esemplare” per i giudici dell’ordinamento, bensì) con decisione “vincolante” per le sezioni semplici, opera soltanto sul piano “orizzontale” (nei confronti delle Sezioni semplici dell’organo di vertice), anche se, in via indiretta, non può che condizionare i giudici di grado inferiore (solo per la Corte dei conti il vincolo giuridico è anche “verticale”, riguardando anche le Sezioni Giurisdizionali Regionali).

L’accresciuta rilevanza e forza giuridica dell’organo monofilattico, pur accompagnandosi ad un inevitabile appesantimento procedimentale, intende “stabilizzare” il processo innovativo giurisprudenziale, in favore della certezza e prevedibilità delle decisioni. Va inoltre rimarcato come il meccanismo della necessaria rimessione della questione si muova sul piano prettamente “processuale” e non “sostanziale”. L’obbligo, infatti, non è di conformarsi al contenuto del precedente (di qui la differenza con lo “*stare decisis*”), bensì, qualora non si condivida il principio di diritto affermato, di reinvestire della questione, con ordinanza motivata, l’organo monofilattico di vertice. Non è questa la sede per verificare se il descritto punto di equilibrio tra uniformità interpretativa e indipendenza del giudice, ponga l’art. 99, comma 3, c.p.a. al riparo dal contrasto con gli artt. 101, comma 2, e 107, comma 3, Cost. (cfr. ANDREA MALTONI, *Il “vincolo” al precedente dell’Adunanza plenaria ex art. 99, comma 3 c.p.a. e il rispetto dei principi costituzionali*, in *Foro Amministrativo*, 1, 2015, 137 ss.).

4. Non constano precedenti della Corte di Giustizia pertinenti allo specifico tema del rapporto tra il ruolo monofilattico assegnato dall’art. 99 c.p.a. all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e l’obbligo per le singole Sezioni del Consiglio, in qualità di giudice di ultima istanza di sollevare, anche d’ufficio, una questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia. Sono, tuttavia, significative alcune fattispecie “contigue”, in cui pure si è affermato il principio per cui il giudice investito della controversia deve essere sempre in grado, in un determinato momento, di interpellare direttamente la Corte in via pregiudiziale.

Viene in rilievo la sentenza della Corte di giustizia 20 ottobre 2011, in C-396/09. Il Tribunale di Bari aveva posto il quesito se, nel caso in cui la statuizione sulla giurisdizione resa dalla Corte di Cassazione con ordinanza sul regolamento preventivo di giurisdizione di cui era stata investita, dichiarando la giurisdizione dei giudici italiani, si basasse su un’interpretazione del competente regolamento comunitario difforme da quella della Corte di giustizia della Comunità Europea, ostasse all’applicazione della detta disposizione comunitaria, come interpretata dalla Corte di giustizia, l’art. 382 del codice di procedura civile italiano in base al quale la Corte di Cassazione statuisce sulla giurisdizione in maniera definitiva e vincolante. In tale occasione, la Corte di Giustizia (richiamando la sentenza 5 ottobre 2010, causa C-173/09, *Elchinov*) ha affermato nel senso che il diritto dell’Unione osta a che un giudice nazionale sia vincolato da una norma di procedura nazionale ai sensi della quale egli debba attenersi alle valutazioni svolte da un giudice nazionale di grado superiore, qualora risulti che le valutazioni svolte dal giudice di grado superiore non sono conformi al diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte. Tale statuizione, fissando il principio per cui l’esistenza di una norma di procedura nazionale

non può rimettere in discussione la facoltà, spettante ai giudici nazionali “non di ultima istanza”, di investire la Corte di una domanda di pronuncia pregiudiziale qualora essi nutrano dubbi, come nella causa principale, in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione, riguardava dunque il diverso tema dei rapporti tra giudice sovraordinato e giudice di grado inferiore e non quello tra organi del medesimo ufficio giudiziario di vertice.

Sotto altro profilo, vanno ricordati i precedenti (sentenze *Melki e Abdeli*, C-188/10 e C-189/10, punto 57; A, C-112/13, punto 46), secondo cui l’articolo 267 TFUE osta alla normativa di uno Stato membro che instaura un procedimento incidentale di controllo della legittimità costituzionale delle leggi nazionali, se il carattere prioritario di siffatto procedimento abbia l’effetto di impedire alla giurisdizione nazionale di esercitare la sua facoltà o di adempiere il suo obbligo di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte, tanto prima della trasmissione di una questione di legittimità costituzionale all’organo giurisdizionale nazionale incaricato di esercitare il controllo di costituzionalità delle leggi, quanto, eventualmente, dopo la decisione di siffatto organo giurisdizionale su tale questione. Anche qui è evidente l’elemento distintivo con la causa oggetto di esame: difatti, l’articolo 99, comma 3, del codice del processo amministrativo non impone il rinvio ad un altro organo giurisdizionale, bensì allo stesso organo giurisdizionale in diversa composizione.

5. Veniamo ora alla sentenza della Corte dell’Unione Europea (Grande Sezione), 5 aprile 2016, nella causa C-689/13.

Il centro concettuale della questione interpretativa ruotava intorno alla nozione di «organo giurisdizionale» ai sensi dell’articolo 267 TFUE. In particolare, rilevava appurare se l’obbligo di applicare il diritto dell’Unione quale interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea riguardasse, sotto un profilo «funzionale», la sezione di un organo giurisdizionale di uno Stato membro concretamente investita della controversia (giudice come persona fisica, o collegio di persone fisiche) oppure, sotto un profilo «organico» (giudice come ufficio giudiziario), unicamente detto organo giurisdizionale considerato nel suo complesso, al quale appartiene organicamente detta sezione.

Le risposte fornite al riguardo dalla Corte di Giustizia sono chiare quanto sbrigative.

Quanto alla prima parte della seconda questione sollevata dalla ordinanza di rimessione, si afferma che l’articolo 267 TFUE «deve essere interpretato nel senso che osta a una disposizione di diritto nazionale nei limiti in cui quest’ultima sia interpretata nel senso che, relativamente a una questione vertente sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione, una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza, qualora non condivida l’orientamento definito da una decisione dell’adunanza plenaria di tale organo, è tenuta a rinviare la questione all’adunanza plenaria e non può pertanto adire la Corte ai fini di una pronuncia in via pregiudiziale».

Secondo il ragionamento dei giudici europei, negare alla sezione di un organo giurisdizionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso di diritto interno la possibilità di interpellare la Corte per la sola ragione che soltanto l’adunanza plenaria di tale giurisdizione sarebbe tenuta a farlo, sarebbe contrario alla giurisprudenza costante

della Corte, che ha sempre riconosciuto ai giudici nazionali la facoltà di avvalersi ovvero (se di ultima istanza) la necessità di conformarsi all'obbligo di adire la Corte, qualora essi ritengano che una causa dinanzi ad essi pendente faccia sorgere questioni che richiedono un'interpretazione o un esame della validità delle disposizioni del diritto dell'Unione essenziali ai fini della soluzione della lite di cui sono investiti, senza che alcuna norma di diritto nazionale possa porre alcun impedimento (si citano le sentenze *Rheinmühlen-Düsseldorf*, C-166/73, punto 4; *Melki e Abdeli*, C-188/10 e C-189/10, punto 42, *Elchinov*, C-173/09, punto 27).

In risposta alla seconda e terza parte della seconda questione sollevata dalla ordinanza di rimessione, la conclusione è che l'articolo 267 TFUE «deve essere interpretato nel senso che, dopo aver ricevuto la risposta della Corte ad una questione vertente sull'interpretazione del diritto dell'Unione da essa sottoposta, o allorché la giurisprudenza della Corte ha già fornito una risposta chiara alla suddetta questione, una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza deve essa stessa fare tutto il necessario affinché sia applicata tale interpretazione del diritto dell'Unione».

La Corte di Giustizia, sul punto, si limita a richiamare il principio dell'effetto utile dell'articolo 267 TFUE: nella specie, sarebbe incompatibile con gli obblighi che derivano dalla natura stessa del diritto dell'Unione «qualsiasi disposizione di un ordinamento giuridico nazionale o qualsiasi prassi, legislativa, amministrativa o giudiziaria, la quale porti ad una riduzione dell'efficacia del diritto dell'Unione per il fatto di negare al giudice competente ad applicare questo diritto il potere di compiere, all'atto stesso di tale applicazione, tutto quanto è necessario per disapplicare le disposizioni legislative nazionali che eventualmente ostino alla piena efficacia delle norme dell'Unione» (si cita la sentenza *Simmenthal*, 106/77, punti 20-22).

6. In definitiva, la Corte di Giustizia, accolta una nozione “funzionale” (e non “organica”) di organo giurisdizionale ai sensi dell'articolo 267 TFUE, ne ha tratto la conclusione che quest'ultimo non possa perdere tale qualità a causa di una modalità dell'organizzazione giudiziaria di uno Stato membro. La primazia riconosciuta al diritto europeo impone una riduzione ermeneutica del vincolo del precedente, funzionalmente limitato per materia, posto che la sezione semplice è ora assolta dall'obbligo di adeguarsi, potendo investire della relativa questione direttamente la Corte di Giustizia.

Senonché, per quanto l'individuazione dei requisiti che un organo nazionale deve soddisfare per poter essere considerato, ai sensi dell'art. 267 TFUE, tanto «organo giurisdizionale», quanto organo giurisdizionale «di ultima istanza», presupponga la definizione di nozioni “autonome” (definite cioè all'interno del diritto dell'Unione), occorre chiedersi se la risposta fornita dalla Corte di Giustizia sia coerente con il criterio generale della “autonomia processuale” degli Stati membri, il quale (secondo la stessa giurisprudenza europea) regola l'interazione tra i sistemi processuali nazionale ed europeo (*ex multis*, sentenze, 14 dicembre 1995, C-312/93, *Peterbroeck*; 21 gennaio 1999, C-120/97, *Upjohn*; 16 dicembre 1976, C-33/76, *Rewe*: in dottrina, tra i contributi più recenti S. CIVITARESE MATTEUCCI, *Obbligo di interpretazione conforme al diritto Ue e principio di*

autonomia procedurale in relazione al diritto amministrativo nazionale, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 6, 2014, 1175 ss.; M. P. CHITI, *Il rinvio pregiudiziale e l'intreccio tra diritto processuale nazionale ed europeo: come custodire i custodi dagli abusi del diritto di difesa?*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 5, 2012, 745 ss.).

Nell'ordinamento processuale italiano le norme che attribuiscono la funzione giurisdizionale (per quanto concerne il Consiglio di Stato, l'art. 100 della Costituzione, gli articoli 4 e 6 c.p.a.) e distribuiscono la competenza (ovvero la ripartizione tra vari uffici giudiziari destinatari della funzione stessa) sono imputate all'ufficio giudiziario e non al giudice persona fisica.

All'interno dell'organo giurisdizionale strutturalmente complesso, l'individuazione del singolo giudice o collegio che conosce in concreto della domanda – e tra le regole di ripartizione interna vi è anche quella per cui il processo, a seguito della rimessione all'Adunanza Plenaria nelle ipotesi legalmente previste, “prosegue” davanti al medesimo Consiglio di Stato, sia pure in diversa composizione – è dettata da norme processuali (rispondenti a canoni precostituiti, in ossequio alla garanzia del giudice naturale: cfr. Corte cost., sentenza 24 gennaio 2011, n. 30) sulle quali a rigore il diritto dell'Unione non dovrebbe “interferire”, salvo si dimostri che le stesse norme processuali siano di ostacolo all'effettivo funzionamento del meccanismo del rinvio pregiudiziale disegnato dall'art. 267 TFUE, riducendo la competenza e gli obblighi incombenti del giudice nazionale in quanto giudice di rinvio.

Su queste basi, l'assunto della necessaria cooperazione “diretta” tra le sezioni del Consiglio di Stato (le quali rivestono la natura di mera articolazione interna del plesso giurisdizionale centrale della magistratura amministrativa) e la Corte europea avrebbe richiesto probabilmente qualche riflessione aggiuntiva.

Tale rilievo non si appunta tanto sulla prima statuizione della Corte di Giustizia. L'art. 99, comma 3, c.p.a., già prima dell'intervento del giudice europeo, non sembrava affatto imporre (come invece reputato dal Consiglio di Giustizia) alla sezione semplice di rimettere la questione all'Adunanza Plenaria, ancor prima di poter effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, per accertare la conformità del principio di diritto controverso. Criticabile appare, invece, la seconda presa di posizione, alla cui stregua la sezione semplice dovrebbe necessariamente trarre essa stessa le conseguenze dalla sentenza resa dalla Corte di Giustizia, senza potere rinviare all'adunanza plenaria del Consiglio di Stato il compito di definire quest'ultima la causa in conformità alla sentenza della Corte o interpellarla nuovamente.

L'argomento secondo cui una soluzione di segno diverso avrebbe indebolito il sistema di cooperazione fra gli organi giurisdizionali nazionali e la Corte, aumentandosi il rischio che nello Stato membro di cui trattasi si consolidi una giurisprudenza contraria al diritto dell'Unione, appare controvertibile.

In senso contrario, potrebbe infatti replicarsi che il predetto vincolo procedurale di rimessione sia del tutto coerente con la *ratio* posta alla base della configurazione di un obbligo di rinvio in capo alle giurisdizioni di ultima istanza, in quanto: consente che le decisioni della Corte di vertice si consolidino con maggior forza e autorità, accentuandone

la rilevanza nomofilattica; concorre sinergicamente a rafforzare il valore di “precedente” della pronuncia del giudice supremo nazionale su tematiche di diritto dell’Unione con l’avallo dell’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia; si giustifica, peraltro, anche in ragione del differente regime della responsabilità dello Stato membro per fatto del giudice, a seconda che la violazione venga commessa da un organo giurisdizionale *tout court*, ovvero da un organo giurisdizionale con responsabilità nomofilattiche (violazione, in tale ultimo caso, maggiormente esposta al rischio di apparire “sufficientemente caratterizzata” per poter dar luogo alla responsabilità dello Stato membro di appartenenza); l’allungamento (normalmente contenuto) dei tempi di decisione è ampiamente giustificato e controbalanciato dai vantaggi discendenti dalla maggiore “latitudine” dell’intervento nomofilattico dell’Adunanza plenaria.

Neppure irresistibile appare l’inconveniente (non esplicitato in sentenza ma) addotto nelle conclusioni complementari dell’avvocato generale MELCHIOR WATHELET, secondo cui la concezione organica della nozione di «organo giurisdizionale» avrebbe reso difficoltosa la verifica, da parte della Corte, della propria competenza. Sul punto, è sufficiente replicare che il vincolo procedurale in esame è privo di sanzione sul piano processuale interno (restando piuttosto rilevante per il risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, nonché in sede disciplinare), cosicché l’ordinanza di rimessione (adottata in violazione dell’art. 99, comma 3, c.p.a.) sarebbe pur sempre valida ed idonea ad instaurare il giudizio incidentale innanzi alla Corte di Giustizia (la quale non avrebbe, dunque, motivo di verificare la propria «competenza»).

In definitiva, le ragioni sopra esposte avrebbero forse dovuto consigliare alla Corte di Giustizia di valorizzare maggiormente i “margin di apprezzamento” dell’ordinamento processuale nazionale. Ciò avrebbe consentito alla giurisprudenza interna di raggiungere un assetto maggiormente flessibile, ad esempio distinguendo (come peraltro ventilato nella citata sentenza non definitiva/ordinanza 17 marzo 2016 n. 1090) l’ipotesi in cui l’Adunanza Plenaria enuncia un principio di diritto, facendosi carico di esaminare gli eventuali profili di anticomunitarietà, finendo con l’escluderli, dall’ipotesi in cui l’Adunanza Plenaria enuncia un principio di diritto, senza esaminare gli eventuali profili di anticomunitarietà.

Al riguardo, appare utile un riferimento al vincolo del precedente nei rapporti tra le giurisdizioni superiori e la Corte Costituzionale: allorché non si condivida il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite, dalle Sezioni Riunite o dall’Adunanza Plenaria, si ammette pacificamente che le sezioni semplici siano libere, sia di reinvestire della medesima questione l’organo di vertice a composizione allargata per sollecitare l’adozione di un principio di diritto costituzionalmente conforme, sia di richiedere al giudice delle leggi di verificare la legittimità costituzionale del principio di diritto, assunto quale “diritto vivente” (recentemente cfr. Cass. ord. n. 26251 del 2013).

7. Tradizionalmente, la questione del se e del come la giurisdizione sia legittimata a produrre norme nell’applicazione di leggi, regolamenti e atti amministrativi, è studiata sul versante (dogmatico) della teoria delle fonti, della riflessione sociologica e filosofica

(diversificata nelle correnti del giusnaturalismo, del positivismo analitico, del realismo), della natura e forza del «precedente» (cfr. il saggio di F. FOLLIERI, *Correttezza (richtigkeit) e legittimazione del diritto giurisprudenziale al tempo della vincolatività del precedente*, in *Dir. amm.*, 2014, 265).

La pronuncia in commento affronta un tema di indagine (collegato anche al dibattito sulla responsabilità civile dei giudici: sentenza 24 novembre 2011, C-379/10, *Commissione/Repubblica italiana*) che attende ulteriori sviluppi: quello “organizzatorio” concernente l’esercizio e la distribuzione della funzione nomofilattica fra organismi diversi (cfr. A. PAJNO, *Nomofilachia e giustizia amministrativa*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 2, 2015, 345). Nello spazio giuridico europeo, l’universo composito delle fonti e la frammentazione della «*governance* giudiziaria» pongono su nuove basi il problema del controllo di validità e correttezza delle norme giurisprudenziali prodotte dai supremi consessi. Il compito assegnato alla Corte di Giustizia di assicurare l’uniforme interpretazione e applicazione del diritto europeo si atteggia, nel contempo, sia come strumento di *ricomposizione* dei diversi ordinamenti nazionali, sia come *commodus discensus* per il giudice nazionale che voglia rimettere in discussione il principio di diritto enunciato dal giudice superiore.

** Magistrato amministrativo